



GIORGIA VULPIANI

## **Emergenze epidemiologiche e contratti del turismo: il caso del Coronavirus.**

1. Introduzione. – 2. Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, impossibilità di utilizzo della prestazione e irrealizzabilità della causa concreta. – 3. Il d.l. 2 marzo 2020: risoluzione del contratto di trasporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. – 4. Il d.l. 2 marzo 2020: recesso dal contratto di pacchetto turistico.

### **1. Introduzione.**

La diffusione del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus, COVID-2019) ha comportato l'emanazione di drastiche misure di contenimento del contagio.

In seguito alla dichiarazione dello «stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» proclamato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – in base agli artt. 7, co. 1, lett. c) e 24, co.1, dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1<sup>1</sup> – si sono, infatti, susseguiti numerosi provvedimenti volti alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, a partire dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13<sup>2</sup>, in forza del quale sono stati emanati ulteriori decreti legge<sup>3</sup>, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>4</sup>, ordinanze e

---

1 L'art. 7, co. 1, lett. c) prevede che ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: «c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24». L'art. 24, co. 1, dispone, invece, che «al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44».

2 Pubblicato in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020.

3 Come il d.l. 2 marzo 2020 n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020; il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), pubblicato in G.U. n. 60 dell'8 marzo 2020; il d.l. 9 marzo 2020 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19), pubblicato in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020; il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020; d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020.

4 D.p.c.m. 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



decreti di diversi Ministeri<sup>5</sup>, delle Regioni<sup>6</sup> e dei Comuni.

Tali misure hanno causato non poche conseguenze sul settore turistico. I provvedimenti emanati hanno, infatti, progressivamente limitato la possibilità di spostamento dei cittadini e, conseguentemente, la possibilità di godere vacanze programmate tempo prima.

Diversi dubbi si sono posti sul destino dei contratti di trasporto, di ospitalità e dei pacchetti turistici che interessavano zone colpite dal contagio, in modo particolare prima dell'emanazione del D.p.c.m. dell'8 marzo 2020 che ha vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle c.d. zone rosse, nonché all'interno delle medesime – salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute – e del D.p.c.m. 9 marzo 2020 che ha esteso tale disposizione a tutto il territorio nazionale.

Molti viaggiatori si sono trovati nell'impossibilità di usufruire dei contratti di trasporto e ospitalità a causa delle suddette restrizioni, trovando dall'altra parte il diniego del rimborso di quanto già pagato da parte delle compagnie aeree e degli albergatori, forti della mancanza di un provvedimento che imponesse la chiusura di alcuni aeroporti o delle strutture ricettive.

Alcune incertezze sono state chiarite dall'art. 28 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020<sup>7</sup> che, con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ha espressamente ricompreso nella sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta di cui all'art. 1463 c.c. specifiche situazioni in cui si trovano i viaggiatori interessati da provvedimenti volti al contenimento del contagio da SARS-CoV-2. Al comma quinto del medesimo articolo si prevede, inoltre, che i predetti soggetti possano esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, quarantena e durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. Infine, il decreto si occupa del rimborso dei viaggi di istruzione. Tale normativa viene definita «di applicazione necessaria», ai sensi dell'art. 17 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

## **2. Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, impossibilità di utilizzo della prestazione e irrealizzabilità della causa concreta.**

Prima di analizzare le disposizioni emanate in ragione della situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus, occorre delineare brevemente la disciplina e l'evoluzione giurisprudenziale della risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti del turista.

È noto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1463 e 1256 c.c., l'impossibilità sopravvenuta<sup>8</sup> della prestazione per causa non imputabile alle parti dà luogo alla risoluzione del contratto, di conseguenza la parte tenuta alla prestazione è liberata e la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme della ripetizione dell'indebitato.

La regola di cui all'art. 1463 c.c. è espressione del sinallagma funzionale, ovvero del principio di interdipendenza delle prestazioni nell'attuazione del contratto; interdipendenza che ha fondamento nella causa concreta del contratto, in quanto ogni prestazione ha un'importanza determinante al fine della sua

---

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); D.p.c.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).

5 Tra le più recenti: Ordinanza Ministero della Salute 28 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale); decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute del 12 marzo 2020 n. 112.

6 Tra le più recenti: Ordinanza Regione Marche n. 10 del 19 marzo 2020 (chiusura al pubblico di spiagge, parchi e giardini pubblici); Ordinanza Regione Lombardia del 21 marzo 2020 (chiusura parchi e giardini pubblici, chiusura cantieri edili, chiusura studi professionali).

7 Pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020.

8 Se l'impossibilità fosse originaria il contratto sarebbe nullo (artt. 1346 e 1418 c.c.).



realizzazione<sup>9</sup>. Il venir meno di una delle obbligazioni comporta, dunque, la risoluzione del contratto perché ne rende irrealizzabile la causa.

L'importanza essenziale della prestazione nell'economia del contratto costituisce il primo presupposto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Inoltre, l'impossibilità, per essere liberatoria, deve avere carattere oggettivo, assoluto<sup>10</sup>, definitivo<sup>11</sup>, essere riferita ad una prestazione infungibile, essere anteriore all'inadempimento e alla mora e dipendere da causa non imputabile al debitore<sup>12</sup>.

Con particolare riferimento ai contratti del settore del turismo, si è sviluppata una giurisprudenza che, facendo leva sul concetto di causa concreta<sup>13</sup>, ha affermato che «non solo la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (*id est*, della sua esecuzione, tale da costituire un impedimento assoluto ed oggettivo a carattere definitivo) integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256 c.c., comma 1, in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte [...], ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del

9 A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2019, 411 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 2012, 400.

10 L'impossibilità parziale della prestazione non comporta la risoluzione, ma una riduzione della controprestazione, salvo il diritto di recesso della controparte che non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento ai sensi dell'art. 1464 c.c. Il recesso può essere esercitato dal creditore insoddisfatto finché il contratto non abbia avuto un inizio di esecuzione, in quanto l'accettazione parziale della prestazione parziale comporta la perdita del diritto di recesso, ma non del diritto alla riduzione della prestazione corrispettiva. In arg. M. TAMPONI, *La risoluzione per impossibilità*, in *I contratti in generale*, a cura di E. GABRIELLI, Torino, 1999, 1549.

11 L'impossibilità temporanea di per sé non risolve il contratto, ma esclude la responsabilità del debitore per il risarcimento del danno e per la mora. Estingue l'obbligazione se, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può essere più obbligato o il creditore non ha più interesse alla prestazione. V. P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, sub. Artt. 1230-1259*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 500; V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, 937; C.M. Bianca, *Diritto civile, La responsabilità*, cit., 405.

12 G. SCALFI, *Risoluzione del contratto*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1994, 10; R. SACCO, *Risoluzione per impossibilità sopravvenuta*, *Dig. priv.*, XVIII, Torino, 1998, 53; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 937. Se l'impossibilità fosse imputabile al debitore si rientrerebbe nell'inadempimento del debitore e, dunque, si attiverebbe il rimedio della risoluzione per inadempimento, con il conseguente obbligo del risarcimento del danno.

13 Concetto affermatosi a partire dalla sentenza Cass. Civ., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Contratti*, 2007, 621 ss., con nota di F. RIMOLDI, *La causa quale ragione in concreto del singolo contratto*; in *Giust. Civ.*, 2007, I, 1985 ss., con nota di B. IZZI, *La causa del contratto come funzione economico-individuale*; in *Corr. Giur.*, 2006, 1718 ss., con nota di F. ROLFI, *Le cause come "funzione economico sociale": tramonto di un idolum tribus?*; in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564 ss. con nota di F. ROSSI, *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte*; in *Riv. not.*, 2007, 180, con nota di C. UNGARI TRASATTI, *La Cassazione sposa la tesi della causa in concreto del contratto*. Si veda anche Cass., 12 novembre 2009, n. 23941, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 448 ss., con nota di C. DI LEO, *Contratto di assicurazione e causa concreta*. La nozione di causa concreta è stata fortemente criticata da parte della dottrina, in modo particolare per l'uso che ne fa la giurisprudenza, quasi fosse una formula magica in grado di risolvere qualsiasi questione. In arg., V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 957 e ID, *Il contratto*, cit., 364. Per un'analisi sul concetto di causa in concreto nella giurisprudenza, v. CATALANO, *La causa contrattuale nell'«uso» della giurisprudenza*, in *Dir. e giur.*, 2011, 505; M. MARTINO, *La causa in concreto nella giurisprudenza: recenti itinerari di un nuovo idolum fori*, in *Corr. Giur.*, 2013, 1441. Non solo la causa concreta è oggetto di aspra critica, ma lo è anche la stessa rilevanza del concetto di causa (con particolare riferimento alla causa della donazione, un autore ha sostenuto che nella donazione la forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. assorbirebbe la causa del contratto stesso, cfr. in questo senso G. GORLA, *Il contratto*, I, Milano, 1954, 80), tanto che, da più parti, se ne auspica la soppressione, in armonia con i progetti di armonizzazione europea. In arg., v. U. BRECCIA, *Morte e resurrezione della causa: la tutela*, in *Il contratto e le tutele. Prospettive di Diritto europeo*, a cura di S. MAZZAMUTO, Torino, 2002, 241 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in *Trattato sul contratto*, a cura di V. ROPPO, Milano, 2006, pp. 83 ss.; E. DEL PRATO, *Requisiti del contratto, Art. 1325*, in *Il Codice civile Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2013, 35 ss. Si pensi a ciò che è formalmente accaduto in Francia con l'*ordonnance* n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, che eliminato la causa tra i requisiti del contratto, sostituendola con la generica nozione di *contenu licite et certain du contrat* (art. 1128 Code civil).



creditore»<sup>14</sup>.

La giurisprudenza opera una distinzione solo concettuale tra la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione e la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione della prestazione, assimilandole sul piano degli effetti. Infatti, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione, comportando il venir meno dell'interesse creditorio, non può che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale. L'estinzione dell'obbligazione comporta allora la risoluzione del contratto, in quanto si sostanzia in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso.

Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto – che, trattandosi di contratti del turismo, viene individuata nella “finalità turistica” – può, dunque, essere determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore e oggettivamente incidente sull'interesse che risulta obbiettivato nel contratto.

14 Cass., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958, riguardante la risoluzione di un contratto di soggiorno presso un hotel stipulato tra due coniugi e un'agenzia di viaggio per impossibilità di utilizzo della prestazione a causa del decesso di uno dei due coniugi, avvenuto il giorno prima della partenza, in *Nuova giur. civ.*, 2008, 10531, con nota di S. NARDI, *Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta*, in cui si analizza anche la notissima sentenza (Cass., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315); in *Corr. Giur.*, 2008, 921, con nota di F. ROLFI, *Funzione concreta, interesse del creditore ed inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto*; in *Contratti*, 2008, 786, con nota di L. BARBIERA, *Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e causa concreta del contratto a confronto*. La citata sentenza si rifà alla precedente pronuncia Cass., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315, in *Nuova giur. civ.*, 2008, 10531, con nota di S. NARDI, cit., in *Dir. turismo*, 2007, 375, con nota di G. BENELLI, *La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza*; in *Giur. it.*, 2008, 857, con nota di C. BARTOLUCCI, *Nota sulla definizione della causa del contratto*; in *Giur. it.*, 2008, 1133, con nota di B. IZZI, *Causa in concreto e sopravvenienze nel contratto di viaggio e rilevanza della finalità turistica*; in *Danno e resp.*, 2008, 845, con nota di L. DELLI PRISCOLI, *Contratti di viaggio e rilevanza della finalità turistica*; in *Contratti*, 2008, 241, con nota di C. CAVAJONI, *La “finalità turistica” come causa in concreto del contratto di viaggio*; in *Obbl. e contratti*, 2008, 13, con nota di F. PAROLA, *Recesso dal contratto di compravendita di pacchetti turistici e impossibilità di utilizzazione della prestazione*; in *Dir. marittimo*, 2009, 725, con nota di C. ROSSELLO, *Nel contratto di viaggio tutto compreso la mancata realizzazione della finalità turistica comporta l'estinzione del contratto*. La notissima sentenza riguarda la risoluzione per impossibilità di utilizzo della prestazione del contratto di viaggio tutto compreso per il dilagare dell'epidemia di dengue emorragico a Cuba. In senso conforme, tra le più recenti, Cass., sez. I, 2 ottobre 2014, n. 20811; Cass., sez. VI, ord. 4 maggio 2015, n. 8867, in *Contratti*, 2015, 1100, con nota di M. Grondona, *Pacta sunt servanda, tutela della sfera esistenziale del contraente e costruzione del rimedio*, nella quale, tuttavia, pur rifacendosi al principio espresso nelle citate pronunce del 2007, ha affermato che un evento, pur gravissimo, come la malattia di un familiare del contraente, non incide come tale sulla possibilità di fruire della prestazione da parte di quest'ultimo (determinando così il mero disinteresse della parte a ricevere la prestazione, giuridicamente irrilevante ai fini del pagamento del prezzo di quanto dedotto in contratto), a meno che abbia cagionato al contraente un pregiudizio non patrimoniale costituzionalmente rilevante; Cass. Cass., sez. I, 10 luglio 2018, n. 18047, relativa alla risoluzione di un contratto di pacchetto turistico all inclusive per impossibilità di utilizzo della prestazione per causa non imputabile al creditore, il quale aveva dovuto rinunciare al viaggio per una grave ed improvvisa patologia, in *Guida al dir.*, 2018, 32, 35 e in *Diritto e processo*, 2018, 320, con nota di S.P. CERRI, *Irrealizzabilità del contratto di pacchetto turistico e causa in concreto*; Cass., sez. III, 29 marzo 2019, n. 8766, in *Corr. Giur.*, 2019, 717. Nella giur. di merito v., tra le più recenti, Trib. Firenze, sez. III, 22 maggio 2019, 1581; App. Napoli, sez. VII, 10 maggio 2019, n. 2529. Tale orientamento giurisprudenziale è stato fortemente criticato da parte della dottrina, v. V. Roppo, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, cit., 957 ss., il quale, riferendosi alla Cass. n. 16315/2007, evidenzia un difetto di coordinamento con la precedente Cass. n. 12235/2007, secondo la quale la frustrazione della causa concreta non determina l'estinzione dell'obbligazione, ma l'invalidità del contratto. L'A. sottolinea, inoltre, come la categoria della causa concreta, per come viene declinata e applicata nel caso della vacanza minacciata dal dengue, sconti un qualche grado di confusione con altre categorie meritevoli di essere tenute distinte e che l'errore della pronuncia sta nell'aver riferito la regola dell'art 1463 c.c. a casi di «impossibilità creditoria di utilizzazione della prestazione che nell'accezione appropriata sono quelli in cui l'impossibilità matura nella sfera soggettiva del creditore), mentre la fattispecie oggetto di decisione non è per nulla un caso siffatto. L'epidemia di dengue scoppiata a Cuba ostacola sì la regolare fruizione della prestazione, ma lo fa non alla stregua di fattore “soggettivo” (collocato cioè nella sfera del creditore), bensì alla stregua di fattore “oggettivo”, che si colloca nella sfera della prestazione considerata in sé e per sé. Ed è precisamente questa “oggettività” che la rende rilevante ai fini della risoluzione del contratto». L'A. evidenzia, infine, che «con tutto questo la causa concreta non c'entra granché; e rischia piuttosto di offuscare gli appropriati termini del problema, distraendo l'interprete e allontanandolo dalla sua corretta impostazione». In senso critico si pone anche S. PAGLIANTINI, *La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile*, in *Riv. notariato*, 2010, 1211 ss.



L'impossibilità di utilizzazione della prestazione, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce, pertanto, un'autonoma causa di estinzione dell'obbligazione, essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, rendendo, dunque, irrealizzabile la causa concreta del contratto. È bene, tuttavia, precisare che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione deve incidere sull'interesse che rientra nel contenuto dell'obbligazione e non sui motivi che avevano indotto il creditore a concludere il contratto<sup>15</sup>.

### **3. Il d.l. 2 marzo 2020 n. 9: risoluzione del contratto di trasporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.**

L'art. 28 del d.l. 2 marzo 2020 ha espressamente previsto che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all'art. 1463 c.c. in relazione ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre) stipulati da:

- a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta «la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente», con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo;
- b) soggetti «residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di allontanamento nelle aree interessate dal contagio», con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo;
- c) soggetti «risultati positivi al COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie», con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo;
- d) soggetti che «hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio», individuate dai dpcm attuativi del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) soggetti che «hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti», con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) soggetti «intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19».

Il decreto disciplina anche la procedura per il rimborso: comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni sopra illustrate – allegando il titolo di viaggio e, in ipotesi di partecipazione a concorsi pubblici o manifestazioni, la documentazione attestante la partecipazione a tali eventi – entro trenta giorni a decorrere dalla cessazione della quarantena, dell'isolamento domiciliare o del ricovero; dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o evento cui si doveva partecipare; dalla data prevista per la partenza verso Stati esteri dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, approdo o arrivo.

Si prevede, inoltre, che il vettore, entro 15 giorni, debba procedere al rimborso del corrispettivo versato dal viaggiatore. Il vettore, sempre entro 15 giorni, potrebbe anche scegliere di emettere un voucher del valore dell'importo versato, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il decreto precisa, inoltre, che i viaggiatori hanno diritto al rimborso di quanto versato per impossibilità sopravvenuta *ex art.* 1463 c.c. anche se il titolo di viaggio è stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Come si evince dalla Relazione al decreto legge<sup>16</sup>, si è ritenuto necessario emanare una norma *ad hoc* al fine di

15 C.M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, cit., 414 s.

16 Reperibile sul sito [www.senato.it](http://www.senato.it).



«assicurare il ristoro degli esborsi economici per l'acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni».

La Relazione si rifà, inoltre, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la «risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto può essere invocata non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione».

La suddetta Relazione al d.l. riporta, peraltro, i principi enunciati dalle note sentenze sulla risoluzione, con conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, dei contratti di viaggio “tutto compreso” per impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1463 c.c. nel cui ambito viene ricompresa l'impossibilità di utilizzazione della prestazione «quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione»<sup>17</sup>.

È interessante, inoltre, notare come la relazione evidenzi la «funzione di protezione» dell'art. 1463 c.c. e di «ricostituzione del sinallagma compromesso» e sottolinei che «il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto». Con particolare riferimento ai contratti di trasporto con vettore aereo, si è posta una questione particolare riguardo l'applicabilità dell'art. 5 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in seguito alla cancellazione di alcuni voli, in conseguenza delle misure di contenimento del contagio adottate dalle autorità<sup>18</sup>. La norma in questione prevede che spetti una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri che «siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto» o che «siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto» o che «siano stati informati della cancellazione del volo meno di

17 Cfr. nt. 14.

18 Decreto 12 marzo 2020 n. 112 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in forza di quanto previsto all'art. 1, punto 5) del dpcm dell'11 marzo 2020 (secondo il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo, marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali), ha disposto la chiusura temporanea di alcuni aeroporti. Successivamente al decreto, l'ENAC ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici. Come si legge nel Comunicato stampa ENAC 20/2020 del 17 marzo 2020, sono consentiti i voli «motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Il 17 marzo 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto n. 120 in cui si prevede, all'art. 1, co.1, che «al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni» e che, in caso di insorgenza di sintomi da coronavirus sono obbligate a segnalarlo tempestivamente all'Autorità sanitaria. Si prevede, inoltre, che, in deroga a quanto previsto al primo comma, «esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore», salvo motivata proroga, e persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione in cui si attesti di entrare esclusivamente per un'esigenza lavorativa e in cui si assuma l'obbligo di segnalare l'insorgenza di sintomi da COVID-19 al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente.



sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto».

Il terzo comma dell'articolo dispone, tuttavia, che il vettore aereo non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria ove riesca a dimostrare che «la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

Sembra piuttosto ragionevole ritenere che l'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus rientri nelle circostanze eccezionali che escludono l'obbligo per il vettore aereo di provvedere alla compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo nei confronti dei passeggeri.

In questo senso si è espresso anche l'Ente nazionale dell'Aviazione civile in un comunicato stampa<sup>19</sup> precedente all'emanazione del d.l. n. 9/2020, nel quale viene specificato che i passeggeri cui è stato cancellato il volo a causa delle restrizioni di prevenzione del contagio disposte dalle autorità non hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 Regolamento CE n. 261/2004.

In seguito all'emanazione del d.l. n. 9/2020, l'ENAC ha, inoltre, precisato che in caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso, prevista dal citato decreto, occorre rivolgersi all'AGCM e nel caso in cui il rimborso venisse negato il passeggero possa inviare un reclamo all'ENAC, decorse sei settimane dalla presentazione della richiesta di rimborso al vettore, con lo scopo di avviare accertamenti dell'Ente a fini sanzionatori nei confronti del vettore aereo<sup>20</sup>.

#### **4. Il d.l. 2 marzo 2020 n. 9: recesso dal contratto di pacchetto turistico e rimborso viaggi di istruzione,**

Il decreto legge n. 9/2020 interviene anche in tema di contratti di pacchetto turistico.

In particolare, il quinto comma dell'art. 28 prevede che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste al primo comma (soggetti in quarantena, residenti o domiciliati nelle aree interessate dal contagio, che hanno programmato soggiorni nelle aree del contagio) possano esercitare «il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6».

Il d.l. 9/2020 fa espresso riferimento all'art. 41 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), così come modificato dall' art. 1, co.1, del d.lgs, n. 62/2018, attuativo della Direttiva UE n. 2015/2302<sup>21</sup>, che disciplina i casi in cui è consentito al viaggiatore il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio della vacanza. In particolare, si prevede che il viaggiatore possa recedere dal contratto di pacchetto turistico «in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta».

Rilevante nell'attuale contesto di emergenza sanitaria da Coronavirus è anche il quarto comma dell'art. 41, ove si prevede che in caso di «circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue

19 Comunicato Stampa n. 12/2020 del 29 febbraio 2020.

20 Comunicati 9 e 11 marzo 2020.

21 In arg. v. M. LOPEZ DE GONZALO, *La nuova direttiva sui pacchetti turistici e la normativa internazionale e comunitaria in tema di trasporto di persone*, in *Dir. mar.*, 2016, 411 ss.; A. ZAMPONE, *La nuova direttiva sui servizi turistici*, in *Libro dell'anno del diritto 2017*, Roma, 2017, 487 ss.; ID., *Riflessioni sulla direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati*, in *Dir. trasp.*, 2018, 1 ss.; F. MORANDI, *The new European Regulation of Package Travel and Linked Travel Arrangements*, in *Dir. trasp.*, 2017, 99 ss.; S. PAGLIANTINI, *Tra diritto delle Corti e teoria dei controlimiti: il recesso del viaggiatore dal contratto di pacchetto turistico ai sensi dell'art.12 dir. 2015/2302 UE*, in S. D'AMICO – S. PAGLIANTINI, *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole. Studi*, Torino, 2018, 147 ss.; G. CASSANO, *Diritto del turismo*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 180 ss.



immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», il turista ha «diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso» e ha, inoltre, diritto «al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».

Nel caso in cui il contraente eserciti il diritto di recesso, l'organizzatore ha tre alternative:

- a) offrire al contraente un pacchetto sostitutivo «di qualità equivalente o superiore»;
  - b) «procedere al rimborso» nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'art. 41 d.l. 79/2011;
  - c) «emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».
- L'ultimo comma dell'art. 28 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 si occupa, invece, dei viaggi e iniziative di istruzione che sono stati sospesi con il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e con i conseguenti provvedimenti attuativi<sup>22</sup>.

A tal riguardo il comma 7 dispone che in tali casi siano applicabili sia l'art. 41, co. 4, d.lgs. 79/2011, inerente il recesso dei pacchetti turistici, sia l'art. 1463 c.c. che dispone la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Conseguentemente, il soggetto che ha stipulato dei contratti di viaggio o pacchetti turistici per viaggi di istruzione può ottenere il rimborso del corrispettivo versato ovvero un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

## 5. Conclusioni

Il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 interviene in un contesto particolarmente grave e di forte incertezza sociale, giuridica ed economica, nel tentativo di tutelare la posizione dei soggetti che avevano programmato viaggi, vacanze o viaggi di istruzione di cui non hanno potuto fruire, a seguito delle misure emergenziali limitative della possibilità di spostamento.

La situazione ingenerata dai diversi provvedimenti adottati per il contenimento del virus SARS-CoV-2 rientra senza dubbio nella fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile di cui all'art. 1463 c.c.

Occorre chiedersi se i rimborsi di cui all'art. 28 del d.l. n. 9/2020 siano dovuti anche nel caso di viaggi da e per le c.d. zone rosse che dovevano essere effettuati prima della data del predetto decreto da soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà di circolazione o che venivano costretti, per espresso provvedimento delle autorità, ad un periodo di quarantena solo per il fatto di essere transitati nelle c.d. zone rosse. Anche in questo caso sembra potersi applicare l'art. 1463 c.c.

Possono farsi, inoltre, due ulteriori distinzioni con riguardo alle seguenti situazioni prospettabili prima dell'emanazione del d.p.c.m. 9 marzo 2020 che, come noto, ha esteso le misure restrittive su tutto il territorio nazionale. Si pensi ai seguenti casi:

- a) un turista non soggetto ad un provvedimento limitativo della libertà di circolazione che abbia programmato un viaggio con finalità di svago e culturale in una delle zone rosse, ove erano in vigore provvedimenti che avevano chiuso tutti i musei e i luoghi di interesse culturale e artistico;
- b) un turista non soggetto ad un provvedimento limitativo della libertà di circolazione che abbia programmato un viaggio con finalità di svago e culturale in una zona non ancora individuata come zona rossa, ma fortemente colpita dal contagio.

In entrambe le situazioni appena prospettate in via ipotetica risulta evidente la frustrazione della causa concreta (finalità turistica), il che, ove si accogliesse la lettura offerta dal citato orientamento di legittimità in materia di contratti turistici, renderebbe il contratto comunque risolvibile *ex art. 1463 c.c.*

Si ritiene, infine, che quanto previsto dal d.l. 2 marzo 2020, n. 9 possa essere esteso anche ad altri tipi di contratti – e non solo al contratto di trasporto e ai contratti di pacchetti turistici –, come il contratto di ospitalità stipulato con alberghi e altre strutture ricettive, in quanto può riscontrarsi anche in questi casi l'impossibilità sopravvenuta di cui all'art. 1463 c.c. a causa delle misure di contenimento del COVID-19.

---

22 Dpcm 4 marzo 2020 che ha confermato la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020.





# *Judicium*

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

  
**Pacini  
Giuridica**